
Regolamento di ripartizione dei diritti di ritrasmissione via cavo e di ricezione pubblica, diritti di copia privata (indennità sulle cassette vergini), diritti di noleggio, diritti d'utilizzazione nelle scuole e nelle imprese, diritti d'utilizzazione da parte di disabili, diritti d'utilizzazione di opere d'archivio degli organismi di diffusione e diritti d'utilizzazione di opere orfane delle opere drammatiche, drammatico-musicali e coreografiche

Valido per le utilizzazioni dal 1° gennaio 2017

I Sezione generale

1. Campo d'applicazione

- 1.1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incassi provenienti dalla gestione collettiva di opere in Svizzera e nel Liechtenstein.
- 1.2. Per analogia, la SSA applicherà i medesimi principi di ripartizione agli incassi di gestione collettiva in provenienza dall'estero riscossi sotto forma di somme forfettarie.
- 1.3. I principi enunciati nella sezione generale sono applicabili soltanto nella misura in cui le disposizioni particolari che regolano la ripartizione specifica di ogni diritto non vi derogano.

2. Aventi diritto

- 2.1. Nel presente regolamento si considerano come aventi diritto a cui possa essere corrisposta una percentuale degli incassi provenienti dall'utilizzo delle loro opere gli autori e i loro aventi diritto, ossia eredi e cessionari dei diritti d'autore (editori, ecc.).
- 2.2. Se più persone hanno partecipato all'elaborazione della stessa opera, saranno designate nel presente regolamento con il termine di "coautori".

3. Società consorelle e altri gruppi di aventi diritto

- 3.1. La SSA conclude generalmente dei contratti di reciprocità con società consorelle estere.
- 3.2. Le relazioni con le società straniere seguono, in via generale, i principi dell'organizzazione centrale internazionale CISAC.
- 3.3. Nel caso in cui una legislazione o una società straniera preveda detrazioni per la cultura e la previdenza che oltrepassino il 10%, la SSA potrà procedere a detrazioni di uguale proporzione sulle quote di diritti che spettano a questa società, secondo le decisioni del Consiglio d'amministrazione.

4. Principi di base



- 4.1. I diritti sono generalmente ripartiti in funzione del rendimento di ogni opera.
- 4.2. La società può procedere ad una stima del rendimento se l'utilizzazione effettiva di ogni opera, o l'accertamento esatto degli aventi diritto per ogni sua utilizzazione, non possono essere stabiliti, o se ciò genera dei costi sproporzionati. Tuttavia, anche in questi casi, la ripartizione si baserà su criteri oggettivi e verificabili.
- 4.3. La quota che spetta ad ogni coautore o avente diritto corrisponde all'accordo previsto nella dichiarazione comune dell'opera. In mancanza di questo accordo, la SSA suddividerà i diritti proporzionalmente al numero di aventi diritto che appartengono ad uno stesso gruppo. La ripartizione tra gruppi di aventi diritto è effettuata secondo il regolamento specifico di ogni diritto.
- 4.4. Gli autori e aventi diritto che non sono soci o mandanti della SSA, né sono affiliati ad un'altra società d'autori, possono far valere i loro diritti soltanto se si annunciano alla SSA. In caso contrario, le quote che spettano loro saranno calcolate secondo le disposizioni relative ad ogni diritto specifico e riservate per 5 anni. Scaduto questo termine, tali importi saranno attribuiti ai diritti da ripartire in corso.

La SSA si impegnerà a identificare gli aventi diritto nei limiti di una proporzione ragionevole tra i costi della ricerca e l'utile da ripartire.
- 4.5. In via generale, gli estratti di un'opera di una durata globale inferiore a 3 minuti non sono presi in considerazione per la ripartizione.
- 4.6. Se le somme percepite dalla SSA in seguito all'utilizzazione di un'opera sono troppo modeste per giustificare una modalità di ripartizione specifica, esse possono essere aggiunte agli incassi di un genere di utilizzazione simile per tipo di diritti, di beneficiari o per caratteristiche di utilizzazione.

5. Documenti giustificativi e documentazione

- 5.1. La ripartizione è effettuata sulla base delle dichiarazioni delle opere. La ricerca della documentazione non deve implicare spese sproporzionate rispetto ai diritti da ripartire.
- 5.2. Soci e mandanti sono tenuti a dichiarare le loro opere e a comunicare ogni modifica intervenuta successivamente. Essi sono responsabili dell'esattezza e dell'integrità delle informazioni fornite.

Nel caso in cui soci e mandanti non rispondessero alle richieste d'informazione della SSA entro 3 mesi, quest'ultima ha il diritto di presumere che essi non sono titolari del diritto oggetto della richiesta.

6. Deduzioni autorizzate

La SSA deduce le somme seguenti da tutti gli incassi lordi riscossi:

- spese amministrative della società,
- riserve per rivendicazioni tardive decise dal Consiglio d'amministrazione; scaduto il termine di 5 anni, tali somme saranno destinate ai diritti da ripartire in corso,
- contributi statutari destinati ai fondi sociali e culturali secondo le decisioni dell'Assemblea generale.

7. Conteggi e franchigie di ripartizione



- 7.1. La SSA versa i diritti direttamente ai propri soci e mandanti. Procede ugualmente a versamenti diretti nell'ambito della gestione senza mandato. I diritti destinati agli aventi diritto affiliati a una società consorella sono invece versati a quest'ultima.
- 7.2. I diritti riscossi sono ripartiti almeno una volta all'anno, al più tardi nell'anno civile che segue il loro incasso.

Salvo reclamo scritto motivato e inoltrato entro 30 giorni dall'invio del conteggio, si considera che quest'ultimo è stato accettato.
- 7.3. Nell'ambito dei versamenti annui, la SSA può rinunciare a versare agli aventi diritto importi inferiori a 20.- CHF. Tali importi non distribuiti saranno riversati nella massa dei diritti da ripartire.
- 7.4. Quando la SSA percepisce dei diritti nell'ambito di una gestione senza mandato, essa è autorizzata ad applicare una ritenuta supplementare del 10%, ma di minimo 50.- CHF, allo scopo di coprire le spese supplementari occasionate dal lavoro al momento della ripartizione.

8. **Aventi diritto sconosciuti**

- 8.1. Le quote degli aventi diritto sconosciuti sono calcolate sulla base delle medesime regole applicate per definire quelle degli aventi diritto conosciuti.
- 8.2. In caso di contestazione o di aventi diritto insufficientemente definiti, la SSA bloccherà le quote dei diritti spettanti all'opera fino ad intesa tra le parti. La SSA può, dopo aver fissato un termine e dopo scadenza di quest'ultimo, procedere ad una ripartizione che le sembra equa secondo la sua pratica. Tuttavia, quando una controversia è sottomessa ad un tribunale, la ripartizione viene sospesa fino a quando non sia stata presa una decisione definitiva.

9. **Ripartizione tra aventi diritto e gruppi di aventi diritto**

- 9.1. Per le **opere drammatiche**, i diritti vengono suddivisi a ragione di 50% per gli autori e 50% per l'editore se quest'ultimo è cessionario dei diritti d'autore. In caso contrario, gli autori riceveranno la totalità dei diritti su presentazione di documenti giustificativi.
- 9.2. Per le **opere drammatico-musicali**, 50% è suddiviso a parità tra autore e compositore, e 50% è riservato all'editore se quest'ultimo è cessionario dei diritti d'autore. In caso contrario, gli autori riceveranno la totalità dei diritti su presentazione di documenti giustificativi.
- 9.3. Per le **opere coreografiche**, la ripartizione è di 2/3 per il coreografo e 1/3 per il compositore, ma unicamente se la musica è stata appositamente creata per la coreografia stessa. La parte di 1/3 prevista per il compositore sarà suddivisa a parità tra il compositore e l'editore se quest'ultimo è cessionario dei diritti d'autore.

La musica preesistente è di competenza della SUIZA.

- 9.4. In mancanza di una dichiarazione dell'opera dettagliata, i diritti saranno suddivisi a parità tra tutti gli aventi diritto conosciuti appartenenti ad uno stesso gruppo.



9.5. Gli aventi diritto di **opere preesistenti** drammatiche, drammatico-musicali o coreografiche che sono state oggetto di un adattamento audiovisivo, saranno retribuiti sulla base di una percentuale del 30% sulla tariffa applicata in virtù di questo regolamento. In caso di pluralità degli aventi diritto per una stessa opera preesistente, gli articoli 9.1. a 9.4. saranno applicati per analogia.

10. Ripartizione degli importi attribuiti alle emittenti svizzere

10.1. L'importo attribuito ad ogni emittente sarà ripartito in funzione della durata di diffusione delle opere, senza distinzione tra le varie categorie d'opere.

10.2. Se l'opera, o la sua diffusione, non hanno potuto essere identificate, gli aventi diritto saranno inoltre tenuti a indicare l'emittente e la data di diffusione. In caso di contestazione, la SSA può esigere la presentazione di documenti giustificativi.

10.3. Per le diffusioni delle emittenti SSR, la tariffa al minuto sarà uniforme per uno stesso media e per le tre regioni linguistiche.

11. Ripartizione degli importi attribuiti alle emittenti straniere

11.1. La quota attribuita alle diffusioni delle emittenti straniere sarà versata integralmente alla società d'autori del paese d'origine dell'emittente, senza deduzione della riserva di ripartizione. Tale società sarà responsabile della ripartizione completa di tutti i diritti relativi alle opere utilizzate dall'emittente (repertorio drammatico, drammatico-musicale e coreografico).

11.2. Nel caso in cui la società straniera rappresentasse solo una parte dei gruppi di aventi diritto, la SSA si riserva la facoltà di pagare unicamente la quota degli importi attribuiti corrispondente a questa parte, secondo i principi esposti nell'articolo 10. Per analogia, gli importi corrispondenti ad ognuno dei repertori saranno determinati in base all'analisi delle emittenti svizzere per l'anno in questione

11.3. La SSA ripartirà i repertori degli aventi diritto non rappresentati da una società straniera su annuncio diretto da parte dei medesimi aventi diritto, in analogia con le regole applicabili per la ripartizione individuale svizzera.

12. Calcolo dell'importo spettante ad ogni opera

12.1. Prendono parte alla ripartizione in questo ambito di ripartizione:

- a) tutti i programmi della SRG SSR la cui diffusione via cavo costituisce una ritrasmissione;
- b) i programmi ad accesso garantito a livello nazionale secondo l'ordinanza sulla radio e la televisione;
- c) tutti gli altri programmi la cui diffusione via cavo in Svizzera costituisce una ritrasmissione e che sono considerati pertinenti dal Consiglio d'amministrazione, il quale terrà conto dei programmi giudicati pertinenti fino a quel momento e di un tasso minimo di penetrazione quotidiana, al fine di ottenere una rappresentazione equilibrata delle lingue nazionali ed evitare costi sproporzionati.

Le emittenti specializzate non appartenenti al repertorio, come le reti sportive o d'informazione, sono escluse d'ufficio dalle ripartizioni.

Tali principi sono ugualmente applicabili, per analogia, agli altri ambiti di ripartizione che si riferiscono all'emissione.



12.2. Penetrazione quotidiana dell'emittente distribuita nelle reti via cavo

La penetrazione quotidiana corrisponde alla percentuale di nuclei domestici svizzeri che, in un giorno medio, guardano un dato programma per almeno trenta secondi. È determinante la media misurata per l'anno d'incasso.

Il coefficiente di penetrazione quotidiana è calcolato una volta all'anno per la ripartizione dei diritti dell'anno in questione, ed è applicato come fattore di ponderazione nella ripartizione. Per evitare una disproporzione fra i costi e le somme risultanti dalla ripartizione, il coefficiente minimo è fissato a 1.5 per la radio e 3.00 per la televisione.

12.3. Contenuto dei programmi dell'emittente

Applicazione di un indice "categoria dell'emittente" basato sulla frequenza di diffusione del repertorio rappresentato dalla SSA, ossia:

Categoria dell'emittente	Indice
Emittente culturale	100
Emittente generalista	75

II Sezione specifica relativa ai diritti di ritrasmissione via cavo e di ricezione pubblica

Questi diritti includono le tariffe comuni 1, 2, e 3. Gli incassi provenienti dalla tariffa comune 3 (ricezione pubblica) sono ripartiti esclusivamente tra i programmi svizzeri.

Quando si tratta di una replica, e non di una prima diffusione, sono presi in considerazione per la ripartizione tutti i programmi televisivi e radiofonici distribuiti nelle reti via cavo svizzere.

1. Calcolo dell'importo spettante ad ogni opera

1.1. Ripartizione tra i canali radiofonici e televisivi

Il calcolo viene svolto sulla base di una suddivisione pari al 25% per la radio e al 75% per la televisione.

III Sezione specifica relativa ai diritti di copia privata (indennità sulle cassette vergini)

Questi diritti includono le tariffe comuni 4 e 12.

Per la ripartizione sono presi in considerazione tutti i programmi di televisione e di radio ricevuti in Svizzera. Le emittenti svizzere contano doppio.



1. Calcolo dell'importo spettante ad ogni opera

1.1. Lingua del programma

Una percentuale viene attribuita ad ogni canale radiofonico e televisivo (emittente) secondo la lingua nella quale sono trasmessi i programmi:

- a) lingue nazionali 100%
- b) inglese e spagnolo 50%
- c) altre lingue 25%

2. Disposizioni complementari

Non sarà tenuto conto delle utilizzazioni di copie prodotte a partire da supporti venduti in commercio, essendo la proporzione di queste copie trascurabile rispetto a quelle prodotte sulla base di trasmissioni radiofoniche e televisive.

Tuttavia, se viene statisticamente dimostrato che la proporzione di copie effettuate da supporti venduti in commercio supera il 10%, il Consiglio d'amministrazione può prendere delle decisioni complementari, affinché gli aventi diritto possano usufruire dei diritti loro spettanti sulla copia privata.

IV Sezione specifica relativa ai diritti di noleggio

Questi diritti includono le tariffe comuni 5 e 6.

1. Principio di base

Se la quota della riscossione annua della SSA risulta inferiore a Fr. 50'000.- per tariffa comune, il Consiglio d'amministrazione può decidere di aggiungere questi incassi alla ripartizione dei diritti di copia privata.

2. Calcolo dell'importo spettante ad ogni opera

L'esistenza di supporti destinati alla vendita o al noleggio deve essere dichiarata alla SSA.

Il compenso spettante ad ogni opera viene determinato secondo l'anzianità del supporto nel seguente modo:

- 1° e 2° anno 100%
- 3° e 4° anno 50%
- 5° anno 25%

In seguito, non si terrà più conto del supporto per la ripartizione.

3. Disposizioni complementari

Se i costi inerenti ad una ripartizione separata sono giudicati sproporzionati rispetto ai diritti da versare, il Consiglio d'amministrazione può decidere di ripartire questi diritti come supplemento ai diritti di copia privata.



V Sezione specifica relativa ai diritti di utilizzazione scolastica

Questi diritti includono la tariffa comune 7.

1. Suddivisione supporti audio/supporti audio ed immagine

Questa suddivisione segue quella decisa dalle società di autori svizzere per la ripartizione intersociale alla data di stesura del presente regolamento e si presenta nel modo seguente:

- audio 5/105
- video 100/105.

2. Calcolo dell'importo spettante ad ogni opera

2.1. Lingua del programma

Una percentuale viene attribuita ad ogni canale televisivo (emittente) secondo la lingua nella quale i programmi sono trasmessi:

- | | |
|-----------------------|------|
| a) lingue nazionali | 100% |
| b) inglese e spagnolo | 50% |
| c) altre lingue | 25% |

Le emittenti svizzere contano doppio.

3. Disposizioni complementari

Non sarà tenuto conto delle utilizzazioni di copie prodotte a partire da supporti venduti in commercio, essendo la proporzione di queste copie trascurabile in confronto a quelle prodotte sulla base di diffusionsi radiofoniche e televisive.

Tuttavia, se viene statisticamente dimostrato che la proporzione di copie effettuate da supporti venduti in commercio supera il 10%, il Consiglio d'amministrazione può prendere delle decisioni complementari, affinché gli aventi diritto possano usufruire dei diritti loro spettanti sulla copia privata. Se i costi inerenti ad una ripartizione separata sono giudicati sproporzionati rispetto ai diritti da versare, il Consiglio d'amministrazione può decidere di ripartire questi diritti come supplemento ai diritti di copia privata.

VI Sezione specifica relativa ai diritti di utilizzazione nelle imprese

Questi diritti includono la tariffa comune 9.

1. Supplemento ai diritti d'utilizzazione scolastica

Se l'importo disponibile per una ripartizione specifica in questo ambito è inferiore a Fr. 500'000.-, la SSA rinuncerà ad effettuare una ripartizione separata e la somma corrispondente sarà aggiunta alla ripartizione dei diritti d'utilizzazione scolastica (tariffa comune 7).



VII Sezione specifica relativa ai diritti d'utilizzazione da parte di disabili

1. Rientrano in questo ambito di ripartizione gli incassi generati dall'utilizzazione di opere da parte di persone disabili (tariffa comune 10).
2. Nel caso in cui gli incassi generati da questa tariffa siano associati a delle opere determinate, la ripartizione è effettuata individualmente ed in funzione delle opere, applicando gli art. 4.3. e 4.4. della sezione generale I, oltre che, per analogia, le disposizioni enunciate all'art. 9. della sezione generale I.
3. In assenza d'indicazione delle opere utilizzate, la SSA rinuncia ad una ripartizione distinta e l'importo è attribuito alla somma della ripartizione specifica relativa all'utilizzazione scolastica (tariffa comune 7).
4. Il Consiglio d'amministrazione può emanare delle prescrizioni complementari. In particolare, se gli incassi globali provenienti dall'utilizzazione da parte di disabili sono così modesti da non giustificare una ripartizione distinta, il Consiglio d'amministrazione può decidere di ripartirli come supplemento ai diritti sull'utilizzazione scolastica (tariffa comune 7).

VIII Sezione specifica relativa ai diritti d'utilizzazione d'archivi della televisione

1. Rientrano in questo ambito di ripartizione gli incassi generati dall'utilizzazione di registrazioni d'archivio degli organismi di diffusione (tariffa comune 11). La ripartizione specifica è effettuata in applicazione degli art. 4.3. e 4.4. della sezione generale I, oltre che, per analogia, delle disposizioni enunciate all'art. 9. della sezione generale I.
2. Se gli autori delle opere utilizzate sono identificati o si manifestano, ricevono la quota che spetta loro individualmente e per opera. Ogni opera utilizzata riceve la quota che le spetta senza che sia applicato nessun criterio di ponderazione. Gli aventi diritto conosciuti che sono già stati remunerati secondo un'altra tariffa non partecipano a questa ripartizione.
3. Il Consiglio d'amministrazione decide quale sia la destinazione delle quote di aventi diritto sconosciuti che non sono state reclamate entro cinque anni a partire dal conteggio ordinario riguardante un determinato anno d'utilizzazione. Esso può ripartirle come supplemento alla ripartizione degli incassi delle utilizzazioni scolastiche (tariffa comune 7) o attribuirle al Fondo culturale o al Fondo di solidarietà della SSA.
4. Il Consiglio d'amministrazione può emanare delle prescrizioni complementari.

IX Sezione specifica relativa ai diritti d'utilizzazione di opere orfane

1. Rientrano in questo ambito di ripartizione gli incassi generati dall'utilizzazione di opere orfane (tariffa comune 13).
2. Se gli aventi diritto delle opere utilizzate sono identificati o si manifestano, ricevono la quota che spetta loro individualmente e per opera e si applicano gli art. 4.3. e 4.4. della



- sezione generale I, oltre che, per analogia, le disposizioni enunciate all'art. 9. della sezione generale I. Ogni opera utilizzata riceve la quota che le spetta senza che sia applicato nessun criterio di ponderazione. Gli aventi diritto conosciuti che sono già stati remunerati secondo un'altra tariffa non partecipano a questa ripartizione.
3. Il Consiglio d'amministrazione decide quale sia la destinazione delle quote di aventi diritto sconosciuti che non sono state reclamate entro cinque anni a partire dal conteggio ordinario riguardante un determinato anno d'utilizzazione. Esso può attribuirle ad una ripartizione o al Fondo culturale o al Fondo di solidarietà della SSA.
 4. Il Consiglio d'amministrazione può emanare delle prescrizioni complementari.

Questo regolamento è stato approvato dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale il 22 maggio 2018.

In caso di litigio, farà fede unicamente la versione francese di questo regolamento.